SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

(N. 2359)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri (RUMOR)

di concerto col Ministro dell'Interno (GUI)

col Ministro di Grazia e Giustizia (REALE)

e col Ministro della Difesa
(FORLANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1975

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con Allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974

Onorevoli Senatori. — Il 10 settembre 1974 è stata conclusa a Parigi una nuova Convenzione tra il Governo italiano e quello francese allo scopo di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare delle persone in possesso contemporaneamente della cittadinanza italiana e francese

Tale Convenzione, che sostituirà la precedente Convenzione in materia di servizio militare tra l'Italia e la Francia del 28 dicembre 1953 attualmente in vigore, tiene presente i principi cui si ispira la Convenzione europea di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, ratificata dall'Italia il 28 marzo 1968.

Come è noto, la Convenzione bilaterale italo-francese del 1953 si basa sul criterio

della libera scelta del Paese ove il doppio cittadino può adempiere i propri obblighi militari. Nella presente Convenzione, in armonia ai principi contenuti nella Convenzione multilaterale di Strasburgo, è stato introdotto un nuovo criterio per cui il servizio militare va adempiuto normalmente nel Paese di residenza abituale, a meno che l'interessato non dichiari di volerlo effettuare nell'altro Paese.

Inoltre al doppio cittadino che ha la residenza abituale nel territorio di un Paese terzo viene riconosciuta, ai fini dell'adempimento degli obblighi militari, la facoltà di optare per l'uno o l'altro dei due Stati contraenti.

La Convenzione, composta di 22 articoli, prevede:

- 1) la validità del servizio militare prestato in uno dei due Paesi nei confronti dell'altro (art. 4);
- 2) la dimostrazione del servizio militare prestato attraverso un certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese presso il quale sono stati assolti gli obblighi di leva (art. 15);
- 3) l'impegno fra i due Governi di segnalarsi reciprocamente i nomi dei giovani che possiedono la doppia nazionalità e che si siano sottratti agli obblighi militari derivanti dalla Convenzione (art. 10);
- 4) il rilascio, da parte delle competenti autorità, di un certificato ai doppi cittadini che siano stati esonerati dal servizio militare verso l'altro Stato (art. 15), fermo restando il principio che le dispense dall'obbligo del servizio militare non potranno essere accolte che nella misura in cui la stessa disposizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati (art. 5);
- 5) inoltre, il doppio cittadino che presta servizio militare volontariamente in uno dei

due Paesi, con durata almeno uguale a quella del servizio militare in detto Stato all'epoca dell'arruolamento, sarà considerato come se avesse soddisfatto i suoi obblighi di servizio militare verso l'altro Stato (art. 6);

- 6) la possibilità di richiamare sotto le armi, in caso di mobilitazione, solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale nel proprio territorio e coloro che, avendo adempiuto gli obblighi del servizio militare secondo la legislazione di tale Paese, risiedono in un Paese terzo (art. 9);
- 7) l'intesa fra le Amministrazioni competenti dei due Paesi per la messa a punto delle modalità di applicazione della Convenzione e la soluzione, per via diplomatica, di tutte le difficoltà che potessero sorgere dall'interpretazione e applicazione della Convenzione (artt. 17 e 18);
- 8) la salvaguardia della condizione giuridica degli interessati per quanto riguarda la loro cittadinanza (art. 12);
- 9) dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesserà di applicarsi la Convenzione in materia di servizio militare conclusa il 28 dicembre 1953 tra la Francia e l'Italia. Resteranno tuttavia impregiudicati i benefici derivanti ai doppi cittadini che avessero, antecedentemente a tale data, già sottoscritto la dichiarazione di opzione per l'adempimento dei loro obblighi militari previsti da detta Convenzione (art. 20);
- 10) la Convenzione in parola, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dello scambio dei rispettivi strumenti di ratifica fra i due Stati firmatari (art. 21), è stata conclusa senza limitazione di durata. Ciascuno dei due Paesi potrà denunciarla e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da parte dell'altro Paese (art. 22).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con Allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA AL SERVIZIO MILITARE DEI DOPPI CITTADINI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e francese,

prendendo in considerazione i principi enunciati dalla Convenzione europea del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di pluralità delle cittadinanze e sugli obblighi militare in casi di pluralità di cittadinanze,

hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto.

Essi hanno nominato per loro plenipotenziari rispettivamente:

Il Presidente della Repubblica Italiana

Francesco Malfatti di Montetretto, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,

Il Presidente della Repubblica Francese

Gilbert de Chambrun, Ministro Plenipotenziario, Direttore delle Convenzioni Amministrative e degli Affari Consolari.

quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicate qui appresso:

- a) con l'espressione «doppio cittadino» si intende ogni persona che possegga simultaneamente la cittadinanza francese e italiana, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;
- b) con l'espressione « servizio militare » si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio considerato come equivalente dalla legislazione dello Stato ove questo servizio viene prestato;
- c) con l'espressione « residenza abituale » si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino medesimo, tenendo conto del centro dei suoi legami e delle sue occupazioni.

Articolo 2

- 1. Il doppio cittadino sarà sottoposto agli obblighi del servizio militare della Parte sul cui territorio egli ha la residenza abituale a meno che non dichiari di voler soddisfare tali obblighi nei confronti dell'altra Parte.
- 2. La dichiarazione prevista nel precedente paragrafo è ammessa solo nel caso in cui la legislazione dello Stato ove il doppio cittadino desidera soddisfare ai suoi obblighi prevede un servizio militare.
- 3. Il doppio cittadino che ha la residenza abituale sul territorio di un terzo Stato, sceglie quello dei due Stati, Parti della presente Convenzione, nel quale egli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare.

Articolo 3

- 1. Il periodo preso in considerazione per determinare la residenza abituale ha inizio dal primo gennaio dell'anno in cui il doppio cittadino compie il 18º anno di età, o dal giorno dell'acquisto della seconda cittadinanza se tale acquisto si verifica dopo l'età di 18 anni. Il periodo stesso termina alla data di incorporazione della frazione di classe alla quale egli appartiene sia in ragione della sua età, sia per aver acquistato la seconda cittadinanza dopo l'età di 18 anni.
- 2. La facoltà di opzione prevista nel primo paragrafo dell'articolo 2 della presente Convenzione va esercitata esclusivamente durante il periodo indicato nel primo paragrafo del presente articolo.
- 3. La presentazione delle domande di rinvio dell'incorporazione non pregiudica la facoltà di esercizio di tale scelta.

Articolo 4

- 1. Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli, avrà soddisfatto gli obblighi del servizio militare ai quali è sottoposto dalla legislazione di una delle Parti, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Parte.
- 2. Il doppio cittadino che ha acquistato la seconda cittadinanza dopo aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti della Parte di cui già possedeva la cittadinanza sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti dell'altra Parte.

Articolo 5

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente Convenzione:

- 1. Il doppio cittadino, esentato per inattitudine fisica o dispensato dal compiere i suoi obblighi di servizio militare nello Stato in cui egli deve compierli, in conformità alle norme di cui agli articoli 2 e 3, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi.
- 2. Tuttavia, se si sarà valso della facoltà di scelta prevista al paragrafo primo dell'articolo 2, egli non potrà beneficiare di dispensa dal servizio militare che nella misura in cui la stessa disposisizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati.

Articolo 6

Il doppio cittadino che, in virtù di un arruolamento volontario nelle forze armate di uno dei due Stati, avrà compiuto servizi di durata almeno eguale a quella del servizio militare in detto Stato all'epoca del suo arruolamento, sarà considerato come aver soddisfatto i suoi obblighi di servizio militare nei confronti dell'altro Stato.

Articolo 7

Durante il compimento in uno dei due Stati degli obblighi di servizio militare in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino è considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.

Articolo 8

I doppi cittadini che hanno adempiuto ai loro obblighi del servizio militare di leva in uno dei due Stati, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 6, saranno sottoposti in questo Stato agli obblighi del militare in congedo, previsti per i propri cittadini.

Articolo 9

- 1. In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati può richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio e coloro che, avendo adempiuto agli obblighi militari secondo la sua legislazione, risiedono in un Paese terzo.
- 2. I doppi cittadini che hanno risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati saranno considerati in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.

Articolo 10

I doppi cittadini sottrattisi agli obblighi del servizio militare saranno segnalati dalle Autorità competenti dello Stato nel quale essi prestavano o avrebbero dovuto prestare servizio alle Autorità competenti dell'altro Stato ed esclusi dal beneficio della presente Convenzione.

Articolo 11

- 1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici delle disposizioni della presente Convenzione che saranno state loro applicate.
- 2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.

Articolo 12

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione giuridica degli interessati per quanto riguarda la loro cittadinanza.

Articolo 13

I doppi cittadini che anteriormente alla entrata in vigore della presente Convenzione hanno soddisfatto gli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati saranno considerati aver soddisfatto questi stessi obblighi nell'altro Stato.

Articolo 14

- 1. Per l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2, i doppi cittadini sottoscrivono, a richiesta delle Autorità competenti dello Stato in cui risiedono, una dichiarazione di residenza conforme al Modulo A allegato. Tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente sottoscritta prima che gli interessati, che rispondono alla chiamata alle armi disposta dall'uno o dall'altro Stato, siano stati incorporati.
- 2. Per l'esercizio della facoltà di opzione prevista all'articolo 2 (1º capoverso) i doppi cittadini sottoscrivono, davanti alle Autorità competenti dello Stato di residenza, una dichiarazione di opzione conforme al Modulo B allegato. Copia di tale dichiarazione è trasmessa alle Autorità competenti dell'altro Stato.
- 3. Per l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2 (3º capoverso) i doppi cittadini residenti sul territorio di uno Stato terzo devono, prima di aver risposto a qualsiasi chiamata alle armi, sottoscrivere un atto di opzione davanti all'Autorità consolare dello Stato nel quale essi desiderano essere sottoposti agli obblighi del servizio militare. Copia di tale atto, conforme al Modulo C allegato, è trasmessa alle Autorità competenti di ciascuno dei due Stati.

Articolo 15

- 1. Le Autorità competenti dello Stato alla legislazione del quale i doppi cittadini sono soggetti, in ragione della residenza o della loro opzione, compilano un certificato conforme al Modulo D allegato e lo rimettono agli interessati affinché essi possano comprovare la loro posizione nei confronti dell'altro Stato.
- 2. Potranno essere rilasciati ad ogni doppio cittadino più certificati successivi per tenere conto dell'evoluzione della sua posizione nei riguardi della legge dello Stato nel quale deve prestare, ha prestato o avrebbe prestato servizio militare se non ne fosse stato regolarmente esentato o dispensato.
- 3. Le Autorità competenti che compilano tali certificati ne inviano copia alle Autorità consolari dell'altro Stato.

Articolo 16

Le attestazioni ed i certificati previsti dalla presente Convenzione e, se del caso, gli altri documenti che dovessero essere prodotti al fine della sua applicazione, saranno esenti da ogni legalizzazione.

Articolo 17

Le Amministrazioni competenti delle due Parti Contraenti si consulteranno in vista della messa a punto delle modalità di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 18

Le due Parti Contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà che potessero derivare dall'interpretazione della presente Convenzione.

Articolo 19

La presente Convenzione si applica all'insieme del territorio di ciascuno dei due Stati.

Articolo 20

- 1. La Convenzione relativa al servizio militare conclusa il 28 dicembre 1953 tra la Francia e l'Italia cesserà di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
- 2. Tuttavia, i doppi cittadini i quali, in virtù della Convenzione del 1953, avranno sottoscritto, anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione, una dichiarazione di opzione per l'adempimento dei loro obblighi militari in uno o l'altro Stato, conserveranno i benefici di detta opzione.

Articolo 21

La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui verranno scambiati gli strumenti di ratifica.

Articolo 22

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarla e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della sua notifica dall'altra Parte.

FATTO a Parigi il 10 settembre 1974 in doppio esemplare, nelle lingue francese e italiana, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica Francese

F. Malfatti di Montetretto

G. DE CHAMBRUN

Modulo A

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

(Articolo 14 — 1º capoverso — della Convenzione italo-francese del 10 settembre 1974)

Il sottoscritto (1)	
nato il	a
figlio di	
e di	
domiciliato a (2)	
n possesso contemporaneo	delle cittadinanze italiana e francese dichiara di aver risieduto agli indirizzi seguenti:
· n · {	ell'anno nel corso del quale ha compiuto l'età di 18 anni
— dalla data alla c	quale ha acquistato la seconda cittadinanza
dal	al
in (2)	
attività (4)	
dal	al
in (2)	
attività (4)	
dal	al
in (2)	
attività (4)	
1974 ai sensi delle quali i quello dei due Stati dove	inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni della Convenzione del 10 settembre doppi cittadini italo-francesi sono sottoposti agli obblighi del servizio militare in essi hanno la loro residenza abituale a meno che essi non sottoscrivano una dichia-e questi obblighi nell'altro Stato.
	Fatto a il
	(firma dell'interessato)

⁽¹⁾ Nome e cognome del dichiarante.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Cancellare la menzione inutile.

⁽⁴⁾ Attività scolastica o professionale, tirocinio, missione, studi, ecc.

 $[\]it Nota.$ — Allegare alla presente dichiarazione ogni documento o copia che attesti i luoghi di residenza successivi.

Modulo B

DICHIARAZIONE DI OPZIONE

Il sottoscritto (1)

per i doppi cittadini residenti in Italia o in Francia (articolo 14 — 2º capoverso — della Convenzione italo-francese del 10 settembre 1974)

nato il	a
figlio di	nato a
e di	nata a
domiciliato in (2)	
iscritto nelle liste di leva	in Francia, a
in possesso contemporaneo d	elle cittadinanze italiana e francese, dichiara di voler essere sottoposto agli ob-
blighi del servizio militare	in (3) conformemente alla facoltà prevista
dall'articolo 2 (1º capoverso)	della Convenzione italo-francese del 10 settembre 1974.
Il sottoscritto dichiara di	aver preso conoscenza delle disposizioni di detta Convenzione, secondo le quali
l'opzione fatta con la presente	e dichiarazione è ammessa solo nel caso in cui la legislazione (4)
prevede un servizio militare.	
	Fatto a il il
	(firma dell'interessato)
Visto dall'Autorità che ha la presente dichiarazio	ricevuto

⁽¹⁾ Nome e cognome del dichiarante.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Italia o Francia.

⁽⁴⁾ Italiana o francese.

Nota. — La presente dichiarazione è redatta in tre esemplari (uno per l'interessato e uno per le Autorità competenti di ognuno dei due Stati).

Modulo C

ATTO DI OPZIONE

per i doppi cittadini residenti in Paesi diversi dall'Italia e dalla Francia (articolo 14 — 3º capoverso — della Convenzione italo-francese del 10 settembre 1974)

L'anno millenovecento	······	,	il
è comparso davanti a noi (1))		
il Signor (*)		nato il	
a	figlio di	nato a	a
e di		nata a	ı
iscritto nelle liste di leva $\left\{ ight.$	in Francia, ain Italia, Comune di		
			rancese e avendo la sua residenza
abituale (2) in	ha dichiarato	di optare di essere so	ttoposto agli obblighi del servizio
militare previsti dalla legge	: (3)	conformements	e alle disposizioni dell'articolo 2
(3º capoverso) della Conver	nzione italo-francese del	10 settembre 1974.	
Il dichiarante viene info	rmato che egli è tenuto	a segnalare all'Autorità	consolare dello Stato per il quale
ha optato, i suoi eventuali	cambiamenti di residenz	a.	
Il dichiarante, dopo ave	r preso conoscenza del p	presente atto, del quale	gli è stato dato lettura ad essersi
impegnato di compiere gli	obblighi derivanti dall'o	pzione ch'egli esercita,	firma con noi.
		Fatto a	i1
(firma dell'interessato)			(4)

^(*) Nome e cognome.

⁽¹⁾ Indicazione dell'Autorità davanti la quale l'atto è sottoscritto.

⁽²⁾ Tale quale risulta dalla definizione data all'articolo 1 della Convenzione.

⁽³⁾ Italiana o francese.

⁽⁴⁾ Timbro e firma dell'Autorità davanti la quale l'atto viene sottoscritto.

Nota. — Il presente atto viene redatto in tre esemplari (uno per l'interessato e uno per le Autorità competenti di ciascuno dei due Stati).

Modulo D

CERTIFICATO DELLA POSIZIONE MILITARE

(articolo 15 della Convenzione italo-francese del 10 settembre 1974)

]	II (1)			
certif	fica che il Signor (2)			
nato	il			
	— avendo la sua residenza abituale in (3)			
(5)	— avendo la sua residenza abituale in (3)			
	- avendo optato di compiere i suoi obblighi del servizio militare in (3)			
	— avendo la sua residenza abituale in uno Stato terzo e avendo optato di compiere i suoi obblighi			
	del servizio militare in (3)			
è sot	toposto agli obblighi del servizio militare previsti dalla legge (4)			
	— È stato iscritto in Italia nella lista di leva del Comune di			
	e nel ruolo matricolare del Distretto Militare di			
	— È stato incorporato il			
(5)	— È stato esentato a causa della sua inattitudine fisica.			
	— È stato dispensato dai suoi obblighi del servizio militare per il seguente motivo			
	— Ha contratto un arruolamento volontario nelle Forze Armate (4)			
,	— Ha assolto effettivamente gli obblighi del servizio militare ai quali era sottoposto in (3)			
	Fatto a il			
	. (6)			

⁽¹⁾ Indicazione dell'Autorità che ha redatto il certificato.

⁽²⁾ Nome e cognome.

⁽³⁾ Italia o Francia.

⁽⁴⁾ Italiana o francese.

⁽⁵⁾ Cancellare le menzioni inutili; completare le altre se necessario.

⁽⁶⁾ Firma e timbro dell'Autorità che rilascia il certificato.